



# COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

## Provincia di Lecce

via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce  
Tel. 0836/891063

[www.comune.minervino.le.it](http://www.comune.minervino.le.it)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI  
MINERVINO DI LECCE – (L. R. n. 10/2014)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale di Minervino di Lecce con Deliberazione n. 142 del 17/8/23 e ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e s.m.i,

Vista la Determina RG n.377 del 29/9/2023 settore I

### RENDE NOTO

È indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014,

### BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Minervino di Lecce, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

#### ART. 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Minervino di Lecce o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio nazionale; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L. 10/2014.
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a € 15.250,00.

(N.B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (presentata nel 2022) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (N.B.: anche, pertanto, invalidità e simili). La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio; (due persone che, pur non essendo sposate, convivono).
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

#### ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

PUNTEGGI Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente [www.comune.minervino.le.it](http://www.comune.minervino.le.it) oppure possono essere ritirati, tutti i giorni di apertura al pubblico presso il Comune. Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).

**A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che, ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguiti e conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si invita pertanto il concorrente a prestare la massima attenzione nel compilare l'istanza e nel rendere tali dichiarazioni, verificando con precisione i dati dichiarati.**

**La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, in applicazione del D.P.R. n. 642/1972, e dovrà, pertanto, essere completa di marca da bollo da € 16,00.**

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

- a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti: a) inferiore ad una pensione sociale (per il 2022 pari ad € 6.085,43 annui): punti 4.
- b) inferiore ad una pensione minima INPS (per il 2022 pari ad € 6.829,94 annui): punti 3.
- c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (per il 2022 pari ad 12.915,37 annui): punti 2. Oltre € 12.915,37 non verrà assegnato alcun punteggio.
- a2) nucleo familiare composto:
  - da 3 a 4 unità: punti 1.
  - da 5 a 6: punti 2.
  - da 7 ed oltre: punti 3.
- a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2.
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1.
- a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1. Tale punteggio è attribuibile: a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età; b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- a6) presenza di un disabile nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente delle capacità lavorative pari almeno al 75 per cento ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (Legge 289/1990).
- a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per

stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1.

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 L.R. 10/14:

a) oltre 2 persone in più: punti 1.

b) oltre 3 persone in più: punti 2.

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

#### Nota bene

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda o la finita locazione (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato: Art. 2 D.M. 14 maggio 2014 Criterio di definizione di morosità incolpevole 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: - perdita del lavoro per licenziamento; - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici; - cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: punti 1.

Non sono cumulabili i punteggi: a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale

rogante.

Ai sensi dei cc. 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 10/2014, sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio **tre** graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:

- a) **Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età** alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico [richiedenti di cui alla lettera a4];
- b) **Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni**, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata [richiedenti di cui alla lettera a5];
- c) **Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento**, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (Legge 289/1990) [richiedenti di cui alla lettera a6].

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 7 del presente bando (nonché art. 13 della medesima L.R. n. 10/2014).

Le domande, a pena di nullità, dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario.

#### **ART. 3 - RACCOLTA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA**

La domanda potrà essere consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Minervino di Lecce, presso la sede municipale sita in via Duca degli abruzzesi, avendo cura di riportare sulla busta la seguente dicitura:

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO. In alternativa la domanda potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Minervino di Lecce: [protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it) Le domande dovranno essere consegnate/inviolate entro le ore 13.00 **del 28/11/2023**;

Le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla suddetta Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla Graduatoria Provvisoria.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della Graduatoria Definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il presente bando. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva. La graduatoria definitiva scaturente dalla presente procedura sostituisce qualsiasi graduatoria precedente.

#### **ART. 4 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE**

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui alla L.R. 10/2014, articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un

alloggio adeguato. Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui all'Articolo 1 REQUISITIPER L'ASSEGNAZIONE, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione. Il Comune e gli Enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

#### **ART. 5 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO**

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del Comune.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

#### ART. 6 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, d'intesa con l'Ente proprietario/gestore, comunica agli aventi diritto l'avvenuta assegnazione degli alloggi, indicando il giorno e il luogo per la scelta dello stesso. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti nell'ordine di precedenza stabilito dalla Graduatoria Definitiva, secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10, comma 2, della suddetta L.R. n. 10/2014. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente proprietario/gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna dell'alloggio e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014.

La Giunta Regionale, sentiti gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'Ente proprietario/gestore predispose il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario. Il contratto tipo contiene: a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione; b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni; f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario; g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione; h) le norme che regolano l'abitabilità.

#### ART. 7 - RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta Regionale, i Comuni e gli Enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali: a) pubbliche calamità; b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio, per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero; c) gravi motivi di pubblica utilità; d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) L.R. 10/2014; e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'Ente proprietario/gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

#### ART. 8 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false. In presenza delle condizioni di cui al punto a), comunque accertate dal Comune e/o dall'Ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente proprietario/gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

#### **Art. 9 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'Ente proprietario/gestore, nei casi in cui l'assegnatario: a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 L.R. 10/2014; b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso; d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali; e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 L.R. 10/2014; f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

#### **ART. 10 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA**

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 4, L.R. n. 10/2014 per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta. La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante. Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata. La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla

Regione e ad Arca Sud Salento. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti. Ai sensi dei cc. 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 10/2014, sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio tre distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte: a) Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico; b) Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; c) Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (Legge 289/1990). Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 7 del presente bando (nonché art. 13 della medesima L.R. n. 10/2014).

#### **ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del presente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.
2. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.

3. Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria precedenti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.

#### [ART. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI](#)

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Minervino di Lecce, sito presso la sede municipale – tel 0836-89163

#### [ART. 12 - NORMA FINALE](#)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014 e s.m.i.

#### [ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso: a) è effettuato in base alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014; b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune; c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima; d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante; e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003; f) titolare del trattamento è la d.ssa Alessandra Alfarano, Responsabile del Servizio responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Minervino di  
Lecce, 29/9/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott Alessandro Marzo